



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 153/C.D.T. 10 DEL 30 OTTOBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componente f.f. Segretario, si è riunita il giorno 30 Ottobre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni

Procedimento n° 15/A

A.S.D. JUNIOR RAMACCA, avverso la sanzione della perdita della gara per 0 – 3. Gara campionato di 1° Cat. Girone "F" Junior Ramacca – Atl. Militello del 30/09/2012 – C.U. n.119 del 10/10/2012.

Con tempestivo appello diretto a mezzo e-mail a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Junior Ramacca, in persona del suo Presidente pro tempore,

ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l'appello proposto è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 5 e 46 comma 5 C.G.S. in quanto non risulta sottoscritto e, trattandosi di impugnazione che possa modificare il risultato conseguito in campo, manca la prova dell'invio della copia dei motivi alla controparte.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello disponendo addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 19/A

A.S.D. ATLETICO BAGHERIA, avverso squalifica fino al 31/12/2015 del dirigente Lo Galbo Gaetano. Gara Giovanissimi regionali – Mussomeli / Atletico Bagheria del 13/10/2012 - C.U. n° 131sgs del 18/10/2012.

La A.S.D. Atletico Bagheria, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione sopra indicata, chiedendone una riduzione.

In particolare la Società appellante, ammettendo gli addebiti mossi al sig. Lo Galbo, riferisce diffusamente circa lo stato d'animo del predetto, a dire dell'appellante "cosciente di avere sbagliato" e sinceramente rammaricato per quanto accaduto.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento del tesserato di che trattasi in occasione dello svolgimento della gara.

Dall'esame del predetto documento si evince che il sig. Lo Galbo, a seguito di un provvedimento disciplinare assunto a sfavore di un proprio calciatore, ha fatto ingresso nel terreno di gioco urlando in maniera sguaiata e gesticolando in maniera eccessiva all'indirizzo del direttore di gara. In tale occasione il sig. Lo Galbo assumeva un contegno offensivo e reiteratamente minaccioso nei confronti dell'arbitro.

A gara ultimata il predetto sig. Lo Galbo, dopo avere aspettato l'arbitro nei pressi dello spogliatoio, ha ripetuto le espressioni minacciose già rivoltegli in precedenza e quindi lo ha colpito con un forte schiaffo alla guancia destra, procurandogli dolore.

Alla stregua delle superiori risultanze la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare appena riducibile in limiti minimi non oltre modo superabili, trattandosi, tra gli altri addebiti, di atto di violenza in danno del direttore di gara. Peraltro va evidenziato che i fatti in questione, risultano ancor più disdicevoli se si considera che sono stati posti in occasione di una gara tra giovanissimi calciatori. In tali casi, maggiormente che tra adulti, al dirigente è richiesto un comportamento improntato al fair play, affinché dall'attività sportiva possano derivare modelli positivi per i giovani atleti.

Le scuse e i giusti propositi del Sig. Lo Galbo, che non si ha motivo di non ritenere sinceramente rammaricato di quanto accaduto, concorrono nel caso in esame ai fini del riesame della sanzione, come detto sopra in limiti comunque minimi e non diversamente superabili.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, determina a tutto il 30/09/2015 la sanzione della inibizione a carico del dirigente sig. Lo Galbo Gaetano. Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 20/A

A.S.D. CITTA' DI MASCALUCIA, avverso la squalifica fino al 31/01/2013 al calciatore ALI' FRANCESCO Gara Campionato Promozione Cat. Girone "D" Atletico Catania – Città di Mascalucia del 14/10/2012 – C.U. N° 132 del 18/10/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Mascalucia, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

La Commissione Disciplinare visto il reclamo, letto il rapporto di gara ed in particolare il relativo supplemento rileva che ferme restando le altre motivazioni, il gesto posto in essere dal calciatore Ali Francesco non è stato un gesto violento ma fortemente intimidatorio nei confronti dell'arbitro ragion per cui appare equo rideterminare la sanzione inflitta come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale squalifica il calciatore Ali Francesco fino al 31 dicembre 2012. Stante il parziale accoglimento dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n° 21/A

A.S.D. A.C. GERACI, avverso la squalifica del calciatore Corradino Giovanni fino al 30/11/2013.

Gara di 2^a categoria A. C. Geraci / Città di Gangi del 14/10/2012 - C.U. n° 132 del 18/10/2012.

La A.S.D. A.C. GERACI, in persona del suo Presidente pro tempore, contesta la sanzione irrogata al calciatore Corradino Giovanni dal primo Giudice, negando che lo stesso abbia attinto l'arbitro con uno sputo, in realtà indirizzato a terra e evidenziando altresì che lo stesso a fine gara porgeva comunque le sue scuse al direttore di gara.

Chiede pertanto di annullare o riformare la sanzione stessa dicendosi disponibile al confronto con il direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, osserva preliminarmente che a norma di regolamento non sono possibili confronti con il direttore di gara, svolgendosi il procedimento disciplinare sulla scorta degli atti ufficiali di gara. Osserva inoltre che a norma dell'art. 35 n° 1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da tale rapporto si rileva, senza ombra di dubbio, in ordine all'identità del singolo autore del fatto addebitato, che il calciatore Corradino Giovanni al 44° del 1° tempo, all'atto della seconda ammonizione, prima di allontanarsi dal terreno di gioco, attingeva l'arbitro al volto con uno sputo, pronunciando nel contempo espressioni offensive e minacciose.

Il direttore di gara annota in referto che in seguito il Corradino "non si faceva più vedere".

Tali comportamenti legittimano l'applicazione della sanzione irrogata, nei termini adeguati e correttamente indicati dal primo Giudice, posto che non si riscontrano negli atti ufficiali di gara elementi che possano consentire una diversa valutazione, alla stregua delle indimostrate argomentazioni difensive.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, confermando la sanzione a carico del calciatore Corradino Giovanni.

Con addebito della tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n° 23A

A.S.D. ATLETICO ERICE, avverso le squalifiche dei calciatori Castoro Francesco per tre gare e Vassallo Nicola per due gare.

Gara di 1^ categoria Atletico Erice / Isola delle Femmine del 13/10/2012 - C.U. n° 132 del 18/10/2012.

La A.S.D. Atletico Erice, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le sanzioni indicate in epigrafe, chiedendone l'annullamento o la riduzione, affermando "a verità" che i due incolpati non hanno commesso alcuna azione nei confronti del direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, osserva preliminarmente che a norma dell'art. 45 n° 3 lettera a) C.G.S. la sanzione della squalifica inflitta a carico del calciatore Vassallo Nicola non è impugnabile.

Osserva poi che a norma dell'art. 35 n° 1 C. G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da tale rapporto si rileva, senza ombra di dubbio in ordine all'identità del singolo autore del fatto addebitato, che il calciatore Castoro Francesco, a fine gara, si lasciava andare a comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti del direttore di gara.

Tali comportamenti legittimano l'applicazione della sanzione irrogata, nei termini ben adeguati individuati dal primo Giudice, posto che non si riscontrano negli atti ufficiali di gara elementi che possano consentire una diversa valutazione, alla stregua delle indimostrate argomentazioni difensive.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello per quanto concerne la posizione del calciatore Vassallo Nicola e lo respinge confermando la sanzione a carico del calciatore Castoro Francesco.

Con addebito della tassa reclamo di € 130,00 non versata.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componente f.f. Segretario, con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, nonché alla presenza del rappresentante dell' A.I.A. sig. Giuseppe La Cara si è riunita il giorno 23 Ottobre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n. 15/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Milos Andulajevic TOMASELLO (A.E. Sez. AIA Messina);

Sig. Pietro MOSCA (Presidente Ali Terme);

Sig. Fabrizio TROPEA (calciatore Città di Gaggi);

Sig. Rosario MIRABILE (calciatore Città di Gaggi);

Sig. Gianluca SCALISI (calciatore Città di Gaggi);

Società ACSD MPS ALI' TERME (ME);

Società ASD CITTA' di GAGGI (ME).

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale con nota n. 1391/763 pf 11 12/MS/ vdb del 14/09/2012, i soggetti e le società di cui in epigrafe :

- 1) il sig. Milos Andulajevic TOMASELLO, arbitro effettivo della sezione AIA di Messina, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 del CGS per avere reagito, al termine della gara alle violente percosse ricevute dai tesserati della società ACSD MSP Alì Terme ed in particolare dal dirigente Fiumara al quale per difendersi sferrava un calcio al basso ventre;
- 2) il sig. Pietro MOSCA, Presidente e legale rappresentante della società ACSD MSP ALI' TERME, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 del CGS per avere accusato ingiustamente e deliberatamente il Direttore di Gara Milos Andulajevic Tomasello di avere tenuto comportamenti offensivi e pronunciando frasi volgari verso i calciatori della propria squadra;
- 3) il sig. calciatore Fabrizio TROPEA, il sig. calciatore Rosario MIRABILE, il sig. calciatore Gianluca SCALISI, tutti tesserati per la società ASD CITTA' di GAGGI, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 1 e 3 del CGS per non avere ottemperato all'obbligo di presentarsi innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltati benchè formalmente convocati;
- 4) la società ACSD MPS ALI' TERME, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 del CGS;
- 5) la società ASD CITTA' di GAGGI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del CGS.

All'udienza dibattimentale del 23/10/2012, si è presentato l'arbitro effettivo Milos Andulajevic TOMASELLO, difeso come in atti, unitamente al delegato AIA sig. Gaetano La Cara, mentre non sono comparse le altre parti deferite nè hanno fatto pervenire note difensive.

Il difensore di fiducia del deferito sig. Milos Andulajevic Tomasello, ha ribadito quanto già esposto nella propria memoria difensiva chiedendo conseguentemente il proscioglimento dello stesso.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui al deferimento ed ha concluso chiedendo :

l'applicazione della sospensione per gg. 20 (venti) a carico dell' A.E. Milos Andulajevic TOMASELLO;

a carico del sig. Pietro MOSCA (Presidente Alì Terme) 2 mesi di inibizione;

a carico del calciatore Fabrizio TROPEA (Città di Gaggi) 3 giornate di squalifica;

a carico del calciatore Rosario MIRABILE (Città di Gaggi) 2 giornate di squalifica;

a carico del calciatore Gianluca SCALISI (Città di Gaggi) 1 giornata di squalifica;

a carico della società ASD CITTA' di GAGGI l'ammenda di € 350,00;

a carico della società ACSD MPS ALI' TERME l'ammenda di € 300,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale per quanto riguarda la posizione del sig. Milos Andulajevic Tomasello rileva che lo stesso deve andare prosciolto dall'addebito contestato. Infatti, a parte che non vi è la prova diretta di quanto ascrittogli, la Commissione non può non rilevare che il presunto gesto posto in essere è avvenuto nel corso di una aggressione nei suoi confronti da più persone, riferibile alla soc. Alì Terme, ragion per cui non solo non è riscontrabile il dolo in ordine a quanto accaduto ma detto gesto deve essere ascritto ad un comportamento difensivo che rientra nella scriminante della legittima difesa.

Per quanto riguarda la posizione degli altri deferiti gli stessi sono responsabili di quanto loro rispettivamente contestato risultando provati in via indiretta e per tabulas i fatti loro attribuiti.

In ragione di quanto sopra consegue la responsabilità diretta ed oggettiva delle società deferite in relazione a quanto contestato ai loro tesserati

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

- il proscioglimento dell'Arbitro Effettivo sig. Milos Andulajevic TOMASELLO;
- al sig. Pietro MOSCA la sanzione dell'inibizione per mesi 2;
- al calciatore Fabrizio TROPEA la sanzione della squalifica per 2 giornate;
- al calciatore Rosario MIRABILE la sanzione della squalifica per 2 giornate;
- al calciatore Gianluca SCALISI la sanzione della squalifica per 2 giornata;
- all'ASD ALI' TERME la sanzione dell'ammenda di € 300,00
- all' ASD CITTA' di GAGGI la sanzione dell'ammenda di € 250,00;

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, ai sensi degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del CGS

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 30/10/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**